

INDICE

8	REGOLAMENTAZIONE DEL PERSONALE	2
8.1	Normativa	2
8.2	Generalità	2
8.3	Il Capo servizio	2
8.3.1	Mansioni	2
8.3.2	Requisiti tecnici.....	4
8.3.3	Requisiti fisici e morali	4
8.3.4	Esame di idoneità tecnica e rilascio del patentino	4
8.3.5	Assenso alla nomina	4
8.3.6	Rinnovo, sospensione e revoca del patentino	5
8.3.7	Pluralità di incarichi (U.C.I.).....	6
8.3.8	Sostituzioni	6
8.4	Il Direttore dell'esercizio	6
8.4.1	Mansioni	6
8.4.2	Esame di idoneità tecnica e rilascio del patentino	7
8.4.3	Sostituzioni temporanee	7
8.5	Macchinisti e agenti	7
8.5.1	Generalità	7
8.5.2	Mansioni del macchinista	8
8.5.3	Mansioni dell'agente di stazione	9
8.5.4	Mansioni dell'agente di vettura.....	10
8.5.5	Abilitazione degli agenti e dei macchinisti.....	10
8.6	Comunicazione del personale operante sugli impianti.....	10

8 REGOLAMENTAZIONE DEL PERSONALE

8.1 Normativa

Le disposizioni da adottare in merito al personale, per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico (**tipologia e numero di addetti, mansioni**), sono disciplinate dal cap.2 del **Decreto Esercizio del 11/05/2017** "Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone".

Le disposizioni per l'**abilitazione** del personale, sono contenute nella recente **deliberazione della giunta regionale n. 1503/2019** "Disposizioni e modalità per l'accertamento e l'attestazione dell'idoneità tecnica del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico in Valle d'Aosta".

I contenuti di questo capitolo fanno quindi riferimento alle suddette normative.

8.2 Generalità

Ogni impianto deve essere provvisto di un **Direttore dell'esercizio** che, per tutto ciò che concerne l'attività operativa, sia di esercizio che di manutenzione, si avvale obbligatoriamente di un **Capo servizio**. Il personale restante necessario all'esercizio è costituito come minimo da:

- **macchinista;**
- **agente di stazione** di rinvio;
- **agenti di vettura** (per gli impianti bifune).

Il numero effettivo degli agenti in servizio sull'impianto può tuttavia variare in funzione della tipologia e del periodo di servizio: ad esempio nel caso di trasporto estivo di pedoni e biciclette, servizio notturno, o nel caso di impianti molto frequentati dai principianti potranno essere previsti più agenti, sia presso l'imbarco di valle, sia presso lo sbarco di monte, secondo le necessità individuate dal Direttore dell'esercizio e dal Capo servizio, ed eventualmente anche sulla base di particolari prescrizioni emesse dalla Struttura Infrastrutture Funiviarie (nel seguito **SIF**). La consistenza minima del personale presente sull'impianto è definita nel Regolamento di esercizio. Il Decreto esercizio introduce la possibilità, per alcuni impianti ed in alcune specifiche configurazioni, di sorvegliare da remoto (attraverso videocamere e microfoni) alcune parti dell'impianto, limitando così il personale necessario. Il Regolamento di esercizio dispone le relative modalità di esercizio di tali impianti.

Inoltre, al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o malattia, oltre al numero di persone di cui sopra deve essere previsto adeguato personale per le eventuali sostituzioni.

8.3 Il Capo servizio

8.3.1 Mansioni

Il Direttore dell'esercizio si avvale della figura di un Capo servizio, sotto la cui diretta responsabilità si svolgono l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Lo stesso Capo servizio, inoltre, supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui, per situazioni particolari, si rende necessario integrare le disposizioni ricevute al fine di garantire la sicurezza del servizio.

Il Capo servizio, per svolgere le proprie mansioni relative sia all'esercizio che alla manutenzione, e riguardanti la sicurezza e la regolarità, segue il contenuto del Regolamento di esercizio e le direttive ed istruzioni ricevute dal Direttore dell'esercizio.

Il Capo servizio deve essere un tecnico buon conoscitore dell'impianto e in grado di eseguire o far eseguire le istruzioni impartite dal Direttore dell'esercizio; egli controlla l'impianto e vigila anche sul personale a lui sottoposto.

In particolare il Capo servizio:

- effettua i controlli periodici di sua competenza e verifica l'effettuazione di quelli di competenza del macchinista e degli agenti;
- durante il servizio deve trovarsi sempre in prossimità dell'impianto o degli impianti dei quali è responsabile ed essere reperibile in ogni momento mediante mezzi di comunicazione e poter raggiungere l'impianto entro un tempo massimo di 30 minuti;
- esercita il controllo sull'impianto e sul regolare flusso dei viaggiatori;
- vigila sull'attività e sul corretto comportamento del personale, anche nei confronti dei viaggiatori, relazionando al Direttore dell'esercizio eventuali inadempienze;
- effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi;
- provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del Direttore dell'esercizio, compilando o sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione;
- provvede all'effettuazione dei controlli mensili in esercizio, compilando i relativi verbali e controllando la regolare tenuta del Registro giornale;
- provvede affinché sia assicurata la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, compresa la percorribilità dell'eventuale sentiero di soccorso o della passerella, ed effettua periodicamente le relative esercitazioni con le squadre all'uopo previste;
- coordina o collabora alle operazioni di evacuazione;
- dà immediata comunicazione all' esercente ed al Direttore dell'esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;
- segnala tempestivamente al Direttore dell'esercizio e all' esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;
- provvede affinché venga osservato l'orario di servizio;
- risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto;
- comunica al Direttore dell'esercizio ed all' esercente l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;
- prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;
- nel caso di eventi e condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata comunicazione all' esercente e al Direttore dell'esercizio ed annota sul Registro giornale l'evento o l'anomalia e la causa eventualmente accertata. Nel caso in cui l'impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o di P.I.D.A.V., pone in atto quanto in essi previsto, a seguito dell'indicazione di chiusura ricevuta da parte del responsabile dei piani stessi;
- stabilisce i compiti del personale dell'impianto, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;
- accerta la disponibilità del personale necessario in conformità al Regolamento di esercizio e alle disposizioni del Direttore dell'esercizio;
- è responsabile dei dispositivi di parzializzazione ed esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che tutte le eventuali parzializzazioni ed esclusioni operate, da lui espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale;
- preclude il trasporto di persone o di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
- propone, per l'abilitazione a cura del Direttore dell'esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il possesso delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni loro affidate;

- cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica relativa all'esercizio in stazione ed in linea, dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;
- assiste il Direttore dell'esercizio nell'addestramento ed aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche.

8.3.2 Requisiti tecnici

Per svolgere le funzioni di Capo servizio è necessario il diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico, elettrotecnico o elettronico, nonché un'esperienza specifica nel settore, adeguatamente documentata, di almeno due anni. Può essere ammesso un titolo di studio diverso, purché ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla SIF.

Possono inoltre accedere all'esame di accertamento dell'idoneità tecnica come Capo servizio coloro che non abbiano il titolo di studio stabilito, ma siano in possesso della licenza della scuola dell'obbligo ed abbiano una comprovata esperienza nel settore (di norma in questo caso è richiesta la qualifica di macchinista almeno della categoria immediatamente inferiore da almeno cinque anni, mentre qualifiche di tipo diverso possono essere valutate dalla Commissione esaminatrice).

8.3.3 Requisiti fisici e morali

Per ottenere l'idoneità tecnica alle funzioni di Capo servizio l'età deve essere compresa tra i 21 e i 70 anni. Inoltre, sia per il rilascio del patentino che per la sua conferma di validità, sono richiesti alcuni requisiti fisici relativi alla vista e all'udito, contenuti in dettaglio nell'Allegato I alla d.g.r. 1503/2019.

Per quanto riguarda i requisiti morali, si richiede:

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- di non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ai sensi degli articoli 30 e 32bis del codice penale.

Entrambi questi requisiti possono essere autocertificati al momento della domanda per ottenere l'idoneità tecnica, ed è compito della SIF verificare l'autenticità dell'autocertificazione presso gli uffici competenti.

8.3.4 Esame di idoneità tecnica e rilascio del patentino

Se i requisiti tecnici, fisici e morali sono tutti soddisfatti, e quindi sussistono le condizioni per ottenere il titolo, l'idoneità tecnica per esercitare le funzioni di Capo servizio è accertata dalla SIF con una prova scritta con test a risposta multipla ed una prova orale con domande di carattere generale; per poter accedere alla prova orale è necessario superare con esito positivo la prova scritta.

Se l'esito del colloquio è positivo, la SIF rilascia all'interessato il patentino di idoneità a validità regionale per le funzioni di Capo servizio, che è valido per cinque anni esclusivamente per la specifica categoria di impianti per la quale è stato rilasciato.

8.3.5 Assenso alla nomina

Per svolgere l'attività sugli impianti, una volta in possesso del patentino di idoneità, la società esercente richiede l'assenso alla nomina dell'interessato alle funzioni di Capo servizio di uno o più impianti. Per fare questo, la società esercente presenta alla SIF apposita domanda in bollo, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:

- copia della lettera con la quale il legale rappresentante della società esercente nomina il soggetto proposto Capo servizio per l'impianto (o gli impianti) interessati;
- dichiarazione con la quale il soggetto proposto accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge già le funzioni di Capo servizio con il relativo peso U.C.I. (per il calcolo del peso U.C.I. si veda il § 8.3.7);
- apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per poter svolgere le funzioni di Capo servizio il soggetto proposto deve, inoltre, avere la residenza nel Comune o in uno dei Comuni nei quali si trovano le stazioni dell'impianto (o degli impianti) per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei Comuni limitrofi vicini; in alternativa, può stabilire il proprio domicilio in uno di tali Comuni, e a tale scopo è sufficiente disporre di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto; in alternativa, può presentare domanda di deroga all'obbligo di residenza, motivandola adeguatamente, ed in questo caso è necessario l'esplicito consenso alla deroga da parte della società esercente.

La SIF verifica quindi che la documentazione richiesta sia completa e rilascia il proprio assenso alla nomina di Capo servizio. Tuttavia, se gli impianti per cui è richiesto l'assenso sono innovativi o particolarmente complessi, oppure se il richiedente non ha mai svolto prima le funzioni di Capo servizio su altri impianti della stessa categoria di quello per cui è richiesto l'assenso, la SIF può decidere di rilasciare l'assenso alla nomina solo dopo che il richiedente abbia superato positivamente una prova pratica sull'impianto o sugli impianti interessati.

8.3.6 Rinnovo, sospensione e revoca del patentino

Il patentino di idoneità ha una durata di cinque anni, e deve essere quindi rinnovato prima della sua scadenza, presentando alla SIF una domanda in bollo corredata di certificato medico che attesti il mantenimento dei requisiti fisici e di un'autocertificazione relativa ai requisiti morali descritti al § 8.3.3.

Nel caso in cui l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione e le autocertificazioni previste entro il termine di scadenza fissato, il patentino di idoneità viene sospeso, e in caso di mancata conferma di validità per un periodo superiore ai tre anni, decade, ed un nuovo patentino può essere rilasciato solo dopo aver superato un nuovo esame di idoneità tecnica.

In caso di sospensione, per qualunque ragione, del patentino di idoneità, sono automaticamente sospesi tutti gli assensi alla nomina di Capo servizio e la SIF ne dà comunicazione alle Società esercenti interessate.

La SIF può inoltre richiedere in qualunque momento che l'interessato effettui una nuova visita medica se vi sono dubbi motivati sul mantenimento dei requisiti fisici di chi svolge la funzione di Capo servizio e, in caso di esito sfavorevole (temporaneo o definitivo) di tale visita provvede rispettivamente a sospendere o revocare il patentino di idoneità. La sospensione ha in tal caso una durata pari al presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita, e per la successiva conferma di validità è necessario l'esito favorevole di una nuova visita.

Se vi sono dubbi motivati sul permanere dei requisiti tecnico-professionali, morali, di domicilio o di permesso di lavoro per chi espleta la funzione di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio di un impianto, la SIF sospende la validità del patentino di idoneità tecnica e gli assensi alla nomina se, entro il termine di trenta giorni, non viene data dimostrazione del permanere di tali requisiti.

Infine, nel caso in cui il Capo servizio compia tre infrazioni accertate relative alle norme di sicurezza dell'esercizio, ovvero delle trasgressioni alle prescrizioni impartite dalla SIF, o comunque anche a seguito di una sola infrazione, in base alla sua gravità, la SIF ha la possibilità di sospendere il patentino di idoneità per un periodo determinato e correlato alla gravità delle infrazioni commesse. Per gravi e comprovati motivi, ad esempio se il Capo servizio è riconosciuto responsabile di un incidente o inconveniente che abbia influito sulla sicurezza dell'esercizio, la SIF può inoltre revocare il patentino di idoneità ed i relativi assensi alla nomina.

8.3.7 Pluralità di incarichi (U.C.I.)

La stessa persona può esercitare le funzioni di Capo servizio su più impianti, anche se eserciti da concessionari diversi. Di norma, invece, la stessa persona non può cumulare le funzioni di Direttore dell'esercizio e di Capo servizio, ma possono essere concesse delle deroghe per casi specifici, ad esempio quando si tratti di scivvie isolate, che non fanno parte di un sistema di impianti.

Il Capo servizio può inoltre svolgere mansioni di ordine inferiore, come quelle di macchinista o agente, purché non ricopra contemporaneamente entrambi i ruoli, ad eccezione delle sostituzioni temporanee di breve durata (tipo la pausa pranzo). Nel caso di un unico impianto di sua competenza in esercizio, il Capo servizio può svolgere anche le mansioni di macchinista, previo assenso della SIF.

Il numero massimo di impianti per i quali una stessa persona può essere nominata si determina assegnando ad ogni impianto un «peso» (unità convenzionali di impegno, U.C.I.), secondo la seguente suddivisione:

- funicolari terrestri, funivie bifune a va e vieni e teleferiche (categorie F, B e T) 4,0 U.C.I.
- impianti ad ammorsamento temporaneo dei veicoli (categoria C) 3,5 U.C.I.
- impianti ad ammorsamento permanente dei veicoli (categoria M) 2,0 U.C.I.
- scivvie, slittinovie, ascensori inclinati ed impianti assimilabili (categoria A e S) 1,0 U.C.I.

Il «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa persona può essere nominata non deve superare il limite di 55 U.C.I., ed inoltre, in ogni giornata di esercizio, ogni Capo servizio non può comunque essere operativo (ovvero responsabile delle attività a lui attribuite, la cui evidenza è data dalla firma sul registro giornale nella pagina delle prove giornaliera) su un numero di impianti il cui «peso» complessivo superi il limite di 35 U.C.I..

8.3.8 Sostituzioni

Per ciascun impianto possono essere nominati più Capi servizio, ed il Capo servizio titolare dell'impianto è colui che opera come tale per la giornata lavorativa. Eventuali sostituzioni nel corso della giornata devono essere annotate sul registro giornale.

Poiché non è permesso esercire un impianto in assenza del personale necessario, il numero minimo di Capi servizio nominati su ciascun impianto deve essere determinato in base all'effettiva attività di trasporto effettuata, e tenendo conto delle clausole specifiche dei contratti di lavoro dei Capi servizio per quanto riguarda gli orari, i riposi e le ferie.

8.4 Il Direttore dell'esercizio

8.4.1 Mansioni

Il Direttore dell'esercizio rappresenta la società esercente ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto e pertanto è responsabile dell'efficienza del servizio nei riguardi della sicurezza e delle condizioni di regolarità. Il Direttore dell'esercizio svolge quindi le seguenti funzioni:

- abilita, su proposta del Capo servizio, il personale destinato alle diverse mansioni sugli impianti (macchinista e agenti) e si occupa del loro aggiornamento professionale;
- comunica alla SIF, l'elenco nominativo del personale in servizio su ciascun impianto, indicando le rispettive abilitazioni e le qualifiche assegnate, e le eventuali nuove abilitazioni. Tali comunicazioni sono inviate per via informatica, come meglio descritto al § 8.6;
- predispone, d'intesa con la società esercente, l'organizzazione per l'evacuazione dei viaggiatori in linea, in particolare: prevedendo, quando necessario, degli accordi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni (Soccorso Alpino); fornendo al Capo servizio le istruzioni per gestire le relative operazioni, per verificare l'efficienza delle attrezzature necessarie ed il livello di addestramento del personale addetto a tali operazioni, anche effettuando delle prove periodiche di evacuazione simulata;

- programma e predispone d'intesa con la società esercente, sulla base delle norme e delle indicazioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per verificare e mantenere lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio;
- segnala alla SIF tutte le anomalie od irregolarità nel funzionamento dell'impianto, anche quando non abbiano originato incidenti, che possano essere l'indizio di problemi che potrebbero determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso;
- effettua le verifiche e prove funzionali periodiche di sua competenza, annotandole sul registro giornale delle verifiche e prove. Il registro giornale stesso deve essere inoltre visionato e vistato alle scadenze prescritte e comunque in occasione di interventi straordinari.

Il Direttore dell'esercizio redige il Regolamento di esercizio per i nuovi impianti, tenendo conto delle esigenze del servizio svolto, del tipo di impianto, dei vincoli fissati dal progettista e dal costruttore, nonché delle eventuali particolari cautele e modalità di esercizio prescritte dalla Commissione di collaudo funzionale dell'impianto. Per gli impianti già in esercizio, si occupa delle eventuali modifiche del Regolamento di esercizio che si rendessero necessarie per eventuali nuove esigenze di servizio.

Il Direttore dell'esercizio dà le proprie ulteriori indicazioni che riguardano il funzionamento dell'impianto mediante Ordini di servizio datati e numerati progressivamente, che devono essere depositati in copia presso l'impianto, insieme al Regolamento di esercizio ed al Registro giornale, e che sono efficaci a partire dal momento della loro emanazione. Gli Ordini di servizio che riguardano la sicurezza dell'impianto e dei trasportati devono essere inviati in doppia copia alla SIF per essere approvati.

Il Direttore dell'Esercizio è infine tenuto a provvedere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato o a lui segnalato dal Capo Servizio, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia già provveduto il Capo Servizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, alla S.I.F.

8.4.2 Esame di idoneità tecnica e rilascio del patentino

Se i requisiti tecnici, fisici e morali sono tutti soddisfatti, e quindi esistono le condizioni per ottenere il titolo, l'idoneità tecnica per svolgere le funzioni di Direttore dell'esercizio è accertata dalla SIF con un colloquio volto a verificare la preparazione tecnico-professionale dell'interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta e delle categorie inferiori.

Se l'esito del colloquio è favorevole, la SIF rilascia all'interessato il patentino di idoneità a validità regionale per le funzioni di Direttore dell'esercizio, che, a differenza di quello di Capo servizio, è valido anche per gli impianti di categoria inferiore a quella per la quale è stato sostenuto l'esame.

8.4.3 Sostituzioni temporanee

All'atto della richiesta di assenso alla nomina, il Direttore dell'esercizio nomina, previo benestare dell'esercente, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, al quale potrà affidare temporaneamente le proprie funzioni in caso di necessità, e lo comunica tempestivamente alla SIF, che ne prende atto, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.

Di norma il passaggio delle funzioni deve ogni volta essere formalizzato alla SIF con l'indicazione del giorno e dell'ora e delle eventuali avvertenze per il subentrante.

8.5 Macchinisti e agenti

8.5.1 Generalità

L'abilitazione dei macchinisti, degli agenti di stazione e di vettura è demandata al Direttore dell'esercizio e al Capo servizio di ciascun impianto.

In generale, durante il servizio, tutto il personale dell'impianto deve:

- restare nel posto a lui assegnato fino alla fine del turno o finché non si sia provveduto alla sua sostituzione, a meno che non sia espressamente autorizzato dal Capo servizio e comunque solo se le mansioni a lui affidate siano assicurate;
- sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di servizio;
- fermare l'impianto in caso di guasti, anomalie di funzionamento o per qualsiasi altra necessità, e comunicarlo immediatamente al macchinista specificando le cause dell'arresto;
- richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori situati nelle stazioni ed in linea, nonché sulle istruzioni eventualmente ricevute anche verbalmente dal personale di servizio, intervenendo prontamente quando ci si accorga di comportamenti irregolari o pericolosi. In caso di trasgressione di queste istruzioni da parte dei viaggiatori, il personale deve avvertire subito il Capo servizio e, qualora la trasgressione possa rivelarsi pericolosa, fermare l'impianto;
- impedire ai soggetti non autorizzati l'attraversamento dei piazzali e delle aree di stazione dell'impianto;
- rispettare le istruzioni particolari eventualmente contenute nel regolamento di esercizio o negli ordini di servizio vigenti sull'impianto;
- svolgere le mansioni straordinarie assegnate dal Capo servizio con ordine verbale o scritto;
- mantenere un comportamento corretto verso i viaggiatori, evitando discussioni e facendo eventualmente intervenire il Capo servizio;
- consegnare al Capo servizio qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni e lungo la linea.

8.5.2 Mansioni del macchinista

Il macchinista provvede alla manovra ed alla sorveglianza dell'impianto, attenendosi al Regolamento di esercizio ed alle istruzioni fornitegli dal Capo servizio. In particolare il macchinista:

- verifica, eventualmente coadiuvato dagli agenti, il regolare stato di efficienza dell'intero impianto (apparecchiature di sicurezza, stazioni non motrici e linea comprese) e quindi manovra l'impianto;
- durante il servizio resta nei pressi del posto di manovra, sempre pronto ad intervenire e a sorvegliare il corretto funzionamento della stazione motrice; esegue, con l'aiuto degli agenti, i prescritti controlli in esercizio giornalieri di sua competenza, curandone la regolare annotazione nel Registro giornale;
- arresta l'impianto e dà immediatamente notizia al Capo servizio o al Responsabile dell'esercizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il suo funzionamento, attendendo le relative istruzioni o, in caso di urgenza, provvede di sua iniziativa; in seguito, annota sul Registro giornale quanto accaduto ed i provvedimenti adottati;
- collabora con il Capo servizio o con il Responsabile dell'esercizio a tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da quest'ultimo impartiti, compresi il recupero o l'evacuazione dei viaggiatori;
- si accerta che nessun viaggiatore sia presenti sui veicoli al termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento dell'impianto;
- verifica, ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto, che detta manovra possa essere attuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo comunque il consenso degli altri agenti di stazione e/o di vettura;
- eventualmente coadiuvato dagli agenti, impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli, ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori;
- preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio;

- chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto ed appone gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di sua competenza da parte di estranei;
- collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto previsto dal piano di evacuazione;
- svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal Regolamento di esercizio.

8.5.3 Mansioni dell'agente di stazione

L'agente provvede alla sorveglianza della parte di impianto a lui assegnata e all'assistenza ai viaggiatori. In particolare l'agente di stazione:

- effettua i controlli periodici di sua competenza;
- rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio durante il servizio;
- collabora con il Capo servizio o con il Responsabile dell'esercizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi il recupero o l'evacuazione dei viaggiatori;
- arresta l'impianto in caso di pericolo;
- cura la manutenzione delle aree di imbarco e di sbarco;
- sorveglia le operazioni di imbarco e di sbarco ed assiste i passeggeri, su loro richiesta oppure a propria discrezione, se ne ricorre la necessità;
- preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio;
- impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori;
- sorveglia il buon funzionamento della stazione a lui assegnata;
- chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto ed appone gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di sua competenza da parte di estranei;
- collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto previsto dal piano di evacuazione;
- svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal Regolamento di esercizio.

Inoltre l'agente alla stazione di sbarco di sciovia:

- controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia regolare in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel caso in cui i dispositivi di traino siano collegati permanentemente alla fune e muniti di recuperatori, pone attenzione affinché il riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza dare luogo ad impigliamenti. Qualora si tratta di dispositivi ad attacco temporaneo, deve invece assicurarsi che i dispositivi stessi si distacchino dalla fune con regolarità e tempestività;
- controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto in caso di mancato sgancio degli sciatori nonché di quelli previsto per il mancato recupero della funicella dei traini.

Inoltre l'agente alla stazione di imbarco di sciovia:

- cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul posto indicato e che l'accesso degli stessi al punto di partenza avvenga lungo l'itinerario delimitato da apposite transenne, in modo che si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità di ciascun traino;
- si tiene pronto ad agevolare l'operazione di attacco, eventualmente accompagnando per il tratto iniziale lo sciatore in partenza.

8.5.4 Mansioni dell'agente di vettura

L'agente di vettura, oltre a quanto previsto per gli agenti di stazione:

- agevola la salita e la discesa dei viaggiatori, controllando che gli stessi attendano sulla banchina di imbarco e che l'accesso alla vettura avvenga in modo regolato e ordinato, in modo che si susseguano all'ingresso nel numero corrispondente alla capacità della vettura e che abbandonino la vettura, liberando la zona di sbarco e seguendo itinerari prestabiliti;
- controlla che la vettura abbia un comportamento regolare nell'entrata/uscita in stazione, osservando in particolare i rallentamenti nelle zone di dazio;
- provvede alla sorveglianza delle apparecchiature di vettura;
- rende inaccessibili la stazione e la vettura al termine dell'orario di servizio, chiudendo le porte della vettura e del piano di imbarco;
- osserva, in caso di avverse condizioni atmosferiche, il regolare transito della vettura lungo la linea, all'incrocio delle vetture ed in corrispondenza dei sostegni, le oscillazioni delle funi e la fase di avvicinamento alla stazione, in modo da poter avvertire immediatamente il macchinista di ogni anomalia eventualmente riscontrata.

8.5.5 Abilitazione degli agenti e dei macchinisti

L'abilitazione dei macchinisti e degli agenti di stazione, di vettura e di sorveglianza avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari ed effettuazione di un conseguente esame, ed è demandata al Direttore dell'esercizio e al Capo servizio di ciascun impianto.

Dell'esame teorico-pratico è redatto apposito verbale conservato presso l'esercente.

L'avvenuta abilitazione viene anche registrata on line su un apposito applicativo della SIF.

8.6 Comunicazione del personale operante sugli impianti

Prima dell'inizio di ciascuna stagione di esercizio (invernale o estiva), le società esercenti devono comunicare alla SIF l'elenco di tutto il personale che potrà operare su ciascun impianto, indicandone la mansione e la data di abilitazione, nonché ogni variazione che dovesse presentarsi durante il periodo di esercizio.

Per facilitare tale comunicazione, la SIF ha di recente attivato un programma online all'interno del quale ciascuna società esercente mantiene aggiornato l'elenco delle abilitazioni per tutte le mansioni previste e, prima dell'inizio di ogni stagione di esercizio, provvede ad inserire i nominativi del personale previsto su ciascun impianto.

La compilazione del programma è a cura della società esercente, ma il Direttore dell'esercizio, dopo aver ricevuto anche l'assenso del Capo servizio, è tenuto a confermarne la validità apponendo il proprio "visto".